Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1971, n. **825.**

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del

concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività e secondo i princìpi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:

I. — istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e contemporanea abolizione: *a*) delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; *b*) dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni; *c*) dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; *d*) delle imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *e*) del contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e della tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; *f*) delle imposte camerali previste dall'articolo 52, lettere *c*) e *d*) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; *g*) delle addizionali erariali e locali agli indicati tributi;

II. — istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e contemporanea abolizione: *a*) dell'imposta generale sull'entrata e delle relative addizionali; *b*) dell'imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; *c*) delle tasse di bollo sui documenti di trasporto e delle tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e della imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; *d*) delle imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffè, delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; *e*) dell'imposta di consumo sul sale; *f*) dell'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; *g*) delle imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; *h*) dell'imposta erariale sulla pubblicità; *i*) della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; *l*) del diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; *m*) dell'imposta sulle utenze telefoniche;

III. — istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e contemporanea abolizione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria;

IV. — revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

V. — revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni.

Nell'esercizio della delega saranno anche emanate disposizioni relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso, all'ordinamento e al funzionamento dell'amministrazione finanziaria ed alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle regioni.

Art. 2.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) carattere personale e progressivo dell'imposta;

2) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone fisiche comunque conseguito;

3) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto, dei redditi altrui dei quali ha la libera disponibilità e di quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni annue complessive. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili;

4) inclusione nel computo del reddito complessivo delle sopravvenienze attive e passive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze e minusvalenze verificatesi a seguito di alienazione di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e minusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo;

5) inclusione nel computo del reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale;

6) deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese rilevanti che incidono sulla situazione personale del soggetto;

7) commisurazione dell'imposta per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate nell'allegata tabella *A*;

8) detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per quota esente;

9) ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, purché si tratti di cooperative nei cui statuti siano inderogabilmente indicati, e in fatto osservati, i princìpi della mutualità previsti dalla legge dello Stato e che siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: *a*) di lire trentaseimila a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro; *b*) di lire dodicimila a fronte degli oneri e delle spese di cui al numero 6), con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;

10) applicazione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, il cui reddito non superi tre milioni di lire, delle detrazioni previste al numero 9), con facoltà del soggetto di chiederne invece la deduzione dal reddito nell'effettiva misura;

11) ulteriore detrazione per i pensionati di lire quarantottomila non cumulabili con le detrazioni di cui al numero 9);

12) adeguamento alla situazione familiare del soggetto mediante detrazione dall'imposta di una somma di lire trentaseimila per il coniuge a carico e delle somme indicate nell'allegata tabella *B* per le altre persone a carico;

13) determinazione analitica del reddito complessivo netto sulla base dei singoli redditi che lo compongono, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando vi siano elementi presuntivi di maggiore reddito risultanti da fatti certi. Norme particolari disciplineranno la prova da parte del contribuente, in caso di determinazione sintetica, del possesso di redditi esenti o soggetti ad imposta sostitutiva;

14) classificazione di redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione;

15) determinazione dei redditi dominicali di terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, l'aderenza ai redditi effettivi, salvo i casi, tassativamente determinati, in cui le possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedano l'accertamento diretto;

16) determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo princìpi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo;

17) accertamento unitario dei redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice costituite nel territorio dello Stato e da società degli stessi tipi costituite all'estero ed aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o comunque una stabile organizzazione. I redditi di terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato sono accertati unitariamente anche nei confronti delle società estere senza stabile organizzazione nel territorio stesso;

18) estensione dei princìpi relativi alla determinazione del reddito in base a scritture contabili a tutti i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e di professioni; di detta determinazione deve essere data pubblicità annuale in elenchi a carattere comunale. Particolari semplificazioni, per quanto attiene alla contabilità obbligatoria e alla determinazione del reddito, saranno previste per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni;

19) esclusione dal reddito complessivo e separata tassazione con l'aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente: *a*) delle plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende, di quelle conseguite dai soci in dipendenza della imputazione a capitale di riserve costituite con utili, di emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti dipendenti da rapporto di lavoro subordinato, delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporti di agenzia, e di altri rapporti di collaborazione permanente e coordinata; in caso di mancanza di un reddito tassabile nel biennio precedente si applica l'aliquota minima su tutto il reddito; *b*) delle indennità spettanti all'atto della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, per le quali l'aliquota sarà applicata sull'intero ammontare netto, ridotto a tre quinti e a quattro quinti per le indennità non superiori, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quaranta milioni. Dagli importi delle indennità verranno dedotte lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione dell'indennità;

20) attribuzione al soggetto di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi ivi prodotti, nella misura e secondo i criteri e le modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento;

21) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone fisiche non residenti, assumendo come reddito complessivo l'ammontare dei redditi prodotti nel territorio dello Stato, senza la deduzione e le detrazioni di cui ai numeri 6), 9), lettera *b*), 11) e 12). Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze di cui al numero 4). Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9;

22) non computabilità, ai fini dell'imposta, dei benefici previsti in favore dei ciechi dalla legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 3.

La disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta al reddito complessivo netto delle persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato e di quelle costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato. Saranno fatte salve le diverse pattuizioni degli accordi internazionali aventi per oggetto le norme per evitare la doppia imposizione;

2) concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, nonché, a condizioni da stabilire in armonia con i princìpi della tassazione in base al bilancio, delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive e passive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono soltanto i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale, i redditi agrari, i redditi di azioni o quote di società e i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate;

3) inclusione dei redditi prodotti all'estero nel computo del reddito complessivo e attribuzione al soggetto di un credito d'imposta secondo le disposizioni di cui al numero 20) dell'articolo 2;

4) aliquota del venticinque per cento;

5) determinazione dei redditi di terreni e fabbricati e dei redditi agrari a norma del numero 15) dell'articolo 2 e determinazione dei redditi di impresa secondo i criteri di cui al numero 16) dello stesso articolo;

6) determinazione analitica dell'imponibile in base alle risultanze del bilancio o del rendiconto, tranne che per i redditi di terreni e fabbricati e per i redditi agrari, salvo ricorso alla determinazione sintetica quando la determinazione analitica non sia possibile per cause imputabili al soggetto o per cause di forza maggiore;

7) applicazione di una ritenuta a titolo di acconto sugli utili distribuiti del dieci per cento degli utili stessi per i soggetti residenti e di una ritenuta a titolo di imposta del trenta per cento per i soggetti non residenti, salve le convenzioni internazionali, e per le persone giudiriche ed i soggetti ad esse assimilati, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

8) assimilazione alle persone giuridiche delle associazioni non riconosciute e delle altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, assumendo come reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e di fabbricati, dei redditi di capitale, dei redditi agrari, dei redditi di azioni o quote di società e dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguite e le plusvalenze realizzate mediante alienazione di beni destinati o comunque relativi a tali attività;

9) applicazione dell'imposta anche nei confronti delle persone giuridiche e delle associazioni ed organizzazioni di cui al numero 8), costituite all'estero e non aventi nel territorio dello Stato né la sede dell'amministrazione né l'oggetto principale dell'impresa assumendo come reddito complessivo l'ammontare complessivo dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali si tiene conto soltanto di quelli prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e passive nonchè le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali ivi esercitate. Gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquota del trenta per cento, salve le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 9 e al numero 5) dell'articolo 10;

10) determinazione, per le società cooperative e loro consorzi, nei cui statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i princìpi della mutualità previsti dalla legge dello Stato, e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, di una disciplina informata ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: *a*) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative agricole e loro consorzi, anche mediante l'allevamento del bestiame, entro i limiti della potenzialità dei fondi dei soci, e la manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri, o condotti in affitto, a mezzadria o colonìa, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché dei redditi realizzati dalle società cooperative della piccola pesca e loro consorzi; *b*) esenzione dei redditi realizzati da società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, quando nelle cooperative stesse l'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci risulti non inferiore al 60 per cento rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi e quando anche per i soci delle cooperative di produzione ricorrano tutti i requisiti fissati, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni. Quando l'apporto dell'opera personale dei soci non è inferiore al 40 per cento, l'aliquota di imposta da applicare è del 50 per cento; *c*) applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*), di una aliquota di imposta proporzionalmente ridotta in misura non inferiore alle agevolazioni ed esenzioni previste dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e da leggi speciali complessivamente considerate, ferme restando le detrazioni previste dall'articolo 111 del citato testo unico, maggiorandole, per quanto si riferisce alla lettera *b*), sino a un massimo del 20 per cento per i salari correnti; *d*) esenzione dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e connesse con il conseguimento dei fini istituzionali propri dei partiti medesimi.

Art. 4.

La disciplina dell'imposta locale sui redditi sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone fisiche ovunque residenti, ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato, esclusi quelli di lavoro subordinato, determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 2. Per i redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, l'imposta è accertata e riscossa nei confronti delle società stesse;

2) applicazione dell'imposta, nei confronti delle persone giuridiche e degli altri soggetti di cui ai numeri 1) e 8) dell'articolo 3, al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando tale imposta non è applicata, con i criteri indicati dall'articolo 3. Nei confronti dei soggetti di cui al numero 9) dell'articolo 3 l'imposta è applicata al reddito complessivo ivi indicato o ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo che detti soggetti abbiano o non abbiano una stabile organizzazione nel territorio stesso. Dal reddito complessivo sono esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati e agrari, per i quali l'imposta è applicata separatamente secondo i criteri previsti al numero 15) dell'articolo 2;

3) determinazione dell'aliquota tra il sei e l'otto e cinquanta per cento da parte dei comuni, tra l'uno e cinquanta e il due e cinquanta per cento da parte delle province, tra l'uno e il due per cento da parte delle

regioni. L'aliquota per le camere di commercio sarà fissata, secondo le norme attualmente vigenti, nella misura compresa tra lo zero quaranta e l'uno e venti per cento. Nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo l'imposta sarà applicata anche a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo con l'aliquota del mezzo per cento;

4) intassabilità dei redditi derivanti da partecipazioni in società di cui al numero 1) e nelle società ed altri enti di cui al numero 2);

5) deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro delle persone fisiche di una quota pari al cinquanta per cento, in ogni caso non inferiore a lire due milioni cinquecentomila, né superiore a lire sette milioni cinquecentomila. Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il contribuente presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa, sempreché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente;

6) esenzione dei redditi realizzati entro i limiti e le condizioni previsti dalle lettere *a*) e *b*) del numero 10) dell'articolo 3, dalle società cooperative e loro consorzi ivi indicati, ed applicazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, diversi da quelli predetti, a loro richiesta, di una aliquota di imposta ridotta conformemente ai criteri contenuti nella lettera *c*) del numero 10) dell'articolo 3, oppure delle deduzioni previste dal precedente numero 5) per ciascuno dei soci; esenzione dei redditi di cui al numero 10), lettera *d*) dell'articolo 3;

7) tassazione alla fonte dei redditi di capitale, in quanto possibile, mediante ritenuta con obbligo di rivalsa;

8) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato e attribuzione diretta del gettito ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome, nel territorio dei quali sono prodotti i redditi. I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale;

9) deducibilità del tributo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e indeducibilità dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 5.

La disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sarà informata alle norme comunitarie nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) assoggettamento all'imposta delle seguenti categorie di atti: *a*) cessioni di beni di ogni specie effettuate nell'esercizio di imprese, eccetto le cessioni di crediti, terreni, aziende, quote sociali e titoli non rappresentativi di merci, considerando ceduti anche i beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa; *b*) prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa, ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale, dei corrispettivi dei servizi effettuati con macchine agricole nell'interesse di aziende agricole singole od associate, delle locazioni e degli affitti di beni immobili, delle operazioni di assicurazione, dei canoni versati agli istituti di vigilanza, degli interessi sulle operazioni di credito e di finanziamento fatte da aziende ed istituti di credito soggetti alla disciplina della legge bancaria di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni e modificazioni, degli interessi sulle operazioni di credito agrario e sulle operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità, nonché dei servizi di trasporto pubblico urbano di persone; *c*) prestazioni effettuate nell'esercizio di arti e mestieri; *d*) prestazioni effettuate da professionisti nei confronti di soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; *e*) importazioni da chiunque effettuate;

2) esclusione dall'imposta: *a*) del prezzo dei beni esportati; *b*) del prezzo delle navi e del prezzo degli aeromobili statali o destinati a servizi di linea ceduti o importati nonché del prezzo dei beni e del corrispettivo dei servizi relativi alla costruzione, all'arredamento e all'allestimento o alla riparazione, trasformazione e modificazione di essi; *c*) dei corrispettivi di servizi relativi a beni in temporanea importazione; *d*) dei corrispettivi dei servizi internazionali o connessi all'esportazione da determinare in relazione alle esigenze degli scambi internazionali. Potrà essere prevista, a condizioni ed entro limiti prestabiliti, la sospensione del pagamento dell'imposta dovuta in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi relativi alla produzione dei beni e dei servizi esclusi dall'imposta;

3) aliquota del dodici per cento, ridotta al sei per cento per i beni di prima necessità e per i prodotti agricoli ed ittici, da elencare tassativamente, ed elevata al diciotto per cento per beni e servizi determinati in relazione alla natura dei bisogni cui sono destinati e tenendo conto della incidenza dei tributi aboliti ai sensi del capo II dell'articolo 1 della presente legge. Per beni di prima necessità si intendono i generi alimentari di comune consumo, l'acqua, il gas e l'energia elettrica per uso domestico, i prodotti farmaceutici ed i saponi comuni;

4) aliquota del sei per cento per i libri, compresi quelli di antiquariato, e per i materiali audiovisivi di contenuto didattico; i giornali quotidiani; i periodici aventi carattere politico o sindacale o colturale o religioso o sportivo; i corrispettivi delle prestazioni derivanti da pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti; i canoni di abbonamento alla televisione e radiodiffusione; i servizi telefonici per uso familiare; le prestazioni delle aziende alberghiere escluse quelle di lusso, per i soli clienti alloggiati; le cessioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione; le apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal CNR; i fertilizzanti ed i prodotti fitosanitari;

5) commisurazione dell'imposta al prezzo dei beni ceduti a titolo oneroso, al corrispettivo dei servizi ed al valore dei beni importati e di quelli ceduti senza corrispettivo, comprendendo nell'imponibile determinate spese ed oneri;

6) detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta dal soggetto o a lui addebitata in dipendenza di atti relativi alla produzione e al commercio di beni e di servizi imponibili con le eccezioni necessarie per prevenire evasioni. Nei casi di esclusione previsti al numero 2), sarà consentito il recupero dell'imposta afferente la produzione e il commercio dei beni e servizi esclusi dall'imposta;

7) obbligo del contribuente di indicare distintamente l'imposta nella fattura e di rivalersene nei confronti del cessionario del bene o dell'utilizzatore del servizio;

8) dichiarazione e versamento mensili della differenza tra l'importo dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto per i beni ceduti e per i servizi resi e l'importo detraibile a norma del numero 6), con riporto ai mesi successivi dell'eventuale eccedenza di questo e rimborso al contribuente, nel termine e secondo modalità da stabilire, delle eccedenze non compensate;

9) regolamentazione della contabilità, della documentazione e delle dichiarazioni o comunicazioni alla amministrazione finanziaria necessarie per l'applicazione dell'imposta in modo da consentire, in quanto possibile, l'unificazione degli obblighi dei soggetti e l'utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti;

10) predisposizione di un congegno atto a snellire e facilitare i rimborsi del credito di imposta sul valore aggiunto;

11) esenzione per i soggetti con volume d'affari ragguagliato ad anno, non superiore a cinque milioni di lire, nonchè abbattimenti decrescenti e regimi forfettari per i soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ventuno milioni. Semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ragguagliato ad anno, fino a ottanta milioni;

12) facoltà, per contribuenti sottoposti a regimi forfettari, di optare per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in base a regime semplificato;

13) determinazione, a condizioni ed entro limiti da stabilire, per le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici da elencare tassativamente, effettuate da produttori singoli o associati in cooperative, di un regime speciale imperniato: *a*) sulla intassabilità delle cessioni a consumatori finali sul luogo di produzione o ambulantemente; *b*) sulla forfettizzazione dell'imposta incorporata nel costo di produzione; *c*) sul pagamento dell'imposta da parte dell'acquirente, quando acquista da piccoli pescatori e piccoli produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

Art. 6.

La disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito. L'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice;

2) applicazione dell'imposta agli incrementi di valore degli immobili di proprietà di società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili al compimento del decennio dalla data di acquisto dell'immobile e di ogni successivo decennio di ininterrotto possesso. In ogni caso il tributo troverà applicazione a decorrere dal secondo anno successivo a quello della sua istituzione; esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i princìpi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

3) commisurazione dell'imposta per gli immobili di cui al numero 1) alla differenza tra il valore degli immobili alla data dell'alienazione o della trasmissione a titolo gratuito e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte, aumentato delle spese di acquisto, di costruzione e incrementative, e per gli immobili di cui al numero 2) alla differenza tra il valore degli immobili stessi al compimento del decennio e il valore di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o per causa di morte o assunto a base della precedente tassazione, aumentato delle spese di acquisto, costruzione e incrementative. Per gli immobili acquistati oltre un decennio prima della istituzione dell'imposta la differenza sarà determinata con riferimento al valore corrente di essi nel decimo anno anteriore ovvero, per le aree fabbricabili, alla diversa data stabilita con la deliberazione istitutiva dell'imposta già prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 246;

4) determinazione della differenza imponibile, per gli immobili di cui al numero 1) sulla base dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, con esclusione di quelli determinati ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355, che dovranno essere accertati sulla base dei valori correnti all'epoca dell'acquisto, ovvero sulla base dei corrispettivi assoggettati alla imposta sul valore aggiunto e per gli immobili di cui al numero 2) sulla base dei valori correnti alla data di compimento del decennio;

5) detrazione dall'incremento di valore di una somma determinata in ragione del quattro per cento del valore di riferimento per ogni anno di formazione dell'incremento stesso;

6) commisurazione per scaglioni con aliquote stabilite dai comuni tra un minimo dal tre al cinque per cento per lo scaglione di incremento corrispondente al dieci per cento del valore di riferimento e un massimo dal venticinque al trenta per cento per lo scaglione eccedente il duecento per cento;

7) accertamento a cura dell'amministrazione finanziaria dello Stato;

8) attribuzione del gettito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e deducibilità del tributo dalla plusvalenza assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi;

10) esclusione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili di proprietà delle società di cui al numero 2), quando siano dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: *a*) delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; *b*) delle attività culturali, ricreative, sportive, educative di circoli aderenti alle organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; *c*) dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso; *d*) delle attività sindacali svolte dai sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'esclusione è subordinata alla con-

dizione che, alla data del compimento del decennio di ininterrotto possesso, la destinazione di cui alle precedenti lettere duri almeno da otto anni.

Art. 7.

La disciplina delle imposte di registro e di bollo, delle imposte ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse di concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli sarà riveduta secondo criteri di coordinamento con le riforme previste dagli articoli precedenti e di semplificazione dei sistemi di determinazione dell'imponibile e di applicazione dei tributi. Sarà inoltre adeguata alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.

Le disposizioni da emanare dovranno in particolare prevedere:

1) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni e dei tributi catastali sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto e l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso semprechè non si tratti di atti pubblici o di scritture private autenticate;

2) la revisione e la razionale determinazione delle aliquote, salvo quanto disposto al numero 1), e la contemporanea abolizione delle esenzioni e delle riduzioni attualmente previste, ad eccezione di quelle stabilite per le società di mutuo soccorso, le cooperative e loro consorzi, nonchè di quelle previste per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione od arrotondamento delle imprese agricole diretto-coltivatrici;

3) l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di comuni, province e regioni;

4) la semplificazione delle tariffe e delle tabelle ed il raggruppamento degli atti e fatti imponibili soggetti ad onere tributario uguale o tra i quali non sussistano ragioni di discriminazione;

5) l'esenzione dall'imposta di bollo dei documenti relativi a rapporti soggetti alla imposta sul valore aggiunto nonchè degli atti relativi alla riscossione dei tributi;

6) la revisione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e divertimenti implicante l'attenuazione delle aliquote per i corrispettivi più modesti sino a 300 lire nette, una fascia ridotta fino a 1.300 lire nette, una seconda fascia d'imposta fino a 8.000 lire nette ed una aliquota maggiorata per corrispettivi superiori;

7) revisione delle imposte e tasse afferenti i procedimenti civili, penali ed amministrativi per raggiungere il fine di rendere più spediti i procedimenti, anche con la possibilità di eliminare le imposte di bollo su atti e documenti e di sostituirle con una imposta *una tantum;* eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Art. 8.

Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità, alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o ad altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

2) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella *C*, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge si applicheranno soltanto le aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto. In tutti gli altri casi si applicheranno tanto le aliquote sul valore globale quanto quelle sulle quote di eredità, sommandole nel caso di un solo erede. Fra gli ascendenti e discendenti in linea retta saranno compresi i genitori e figli naturali e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, dovrà risultare nei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 23;

3) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dante causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione;

4) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, posti in essere in precedenza, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

5) detrazione dall'imposta di una parte determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

6) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sull'incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'art. 6;

7) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

8) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

9) indeducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;

10) esenzione da ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore dello Stato, delle regioni, province e comuni. Ove detti trasferimenti concernano immobili non saranno sottoposti all'imposizione di cui all'articolo 6.

Art. 9.

Nella disciplina dei tributi di cui ai precedenti articoli la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà rego-

lata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai princìpi di generalità e di progressività dell'imposizione e osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i redditi che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi. In applicazione dei suddetti criteri, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta al trenta per cento nei confronti degli enti e società finanziari e al venticinque per cento nei confronti degli enti e società finanziari a prevalente partecipazione statale. Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di contributi, anche sotto forma di buoni di imposta, commisurati a parametri da determinare senza riferimento all'imponibile.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e le indennità per le cariche elettive e per le funzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 114 e 135 della Costituzione, saranno computate per i quattro decimi del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali, essendo il rimanente costituito da spese necessarie inerenti alle cariche e alle funzioni. Saranno abrogati il primo e il secondo comma dell'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge sarà modificato nel senso che, in luogo dell'imposta sostitutiva, va considerata in detrazione l'imposta sul reddito delle persone fisiche commisurata nei termini sopra indicati;

2) saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

3) i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da obbligazioni e titoli similari saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno invece assoggettati ad una imposta sostitutiva con l'aliquota del trenta per cento, ridotta al venti per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da enti e società finanziari e da enti di gestione delle partecipazioni statali, e ridotta al quindici per cento per i depositi e conti correnti bancari e postali e al dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'imposta sostitutiva sarà applicata mediante ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa;

4) i premi e le vincite erogati da persone giuridiche pubbliche e private, da imprese, da associazioni non riconosciute e dalle altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dall'imposta locale sui redditi e saranno tassati mediante ritenuta alla fonte con aliquote da determinarsi anche sulla base del regime preesistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

5) agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni, oltre che per le collezioni di interesse artistico o culturale soltanto per quelle fatte a favore di enti pubblici e fondazioni e di enti morali legalmente riconosciuti, per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità. Le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile non saranno soggette all'imposta sulle successioni;

6) le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta;

7) per i giornali quotidiani che a norma del precedente articolo 5 sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 6 per cento, e per i quali non sia possibile, per effetto del prezzo stabilito dal CIP, esercitare la rivalsa nei confronti dei consumatori finali, il buono d'imposta di cui al precedente numero 6) sarà concesso in misura pari all'ammontare della imposta dovuta sull'importo delle vendite;

8) il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione.

Art. 10.

Le disposizioni da emanare in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso saranno intese ad adeguare la disciplina vigente alle riforme previste dalla presente legge, a facilitare la individuazione dei contribuenti e la rilevazione della materia imponibile, ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione e la tutela dei contribuenti, a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Dovranno in particolare essere stabiliti:

1) una migliore disciplina dell'obbligo e dei termini di presentazione della dichiarazione tributaria annuale e del contenuto di essa, anche mediante la inclusione di dati e notizie indicativi di capacità contributiva. Saranno esonerate dall'obbligo della dichiarazione le persone fisiche sprovviste di redditi;

2) il coordinamento tra la dichiarazione tributaria annuale e le speciali dichiarazioni prescritte ai fini di singoli tributi e l'adeguamento della disciplina formale dell'accertamento al principio di oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi, anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti;

3) la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, mediante la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni tributarie annuali dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione annuale sarà destinata al comune. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette porteranno a conoscenza dei comuni le proposte di accertamento, ed in merito a queste i comuni stessi, anche avvalendosi dei consigli tributari che essi hanno facoltà di istituire, potranno, entro il termine perentorio di 45 giorni, formulare proposte motivate di aumento degli imponibili. Decorso il predetto termine, gli uffici delle imposte provvederanno in via definitiva agli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di variazione in aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano accolte dagli uffici stessi. Le proposte di aumento non condivise dagli uffici delle imposte saranno rimesse all'esame di una apposita commissione, su base distrettuale, costituita nel numero massimo di 9 membri, presieduta da un funzionario dell'ufficio delle imposte e composta per metà da rappresentanti dell'ufficio stesso e per metà da rappresentanti del comune di domicilio fiscale del contribuente. La commissione determinerà, entro il termine perentorio di 45 giorni, il reddito imponibile da accertare. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio delle imposte procederà alla notifica dell'accertamento del reddito imponibile autonomamente determinato. Forme analoghe di partecipazione dei comuni, tenendo presenti le norme dell'articolo 6 della presente legge, saranno previste per l'accertamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili delle persone fisiche. I comuni potranno altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori;

4) il perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità e il rafforzamento delle inerenti garanzie, nel rispetto del segreto professionale. Saranno comminate sanzioni per il solo fatto della omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e sarà vietato al contribuente di provare circostanze omesse nella contabilità o in contrasto con le risultanze di essa; quando invece la contabilità sia stata regolarmente tenuta, la prova per presunzioni da parte dell'amministrazione dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza di passività dichiarate dovrà avere i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 2729 del codice civile, fermo restando l'obbligo della denunzia in sede penale se ricorrono gli estremi della frode fiscale. Saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio, nonchè le scritture occorrenti per la contabilità semplificata delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni;

5) l'estensione del sistema di ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. La misura della ritenuta sarà adeguata, ove possibile, alla situazione personale del soggetto, anche ai fini dell'eventuale esonero dalla dichiarazione annuale. Per i redditi indicati al numero 3) dell'articolo 9, corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, la ritenuta sarà applicata, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nelle stesse ipotesi e con le stesse aliquote della ritenuta a titolo di imposta stabilita per le persone fisiche. Per gli stessi redditi corrisposti a soggetti esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi la ritenuta sarà invece applicata a titolo di imposta. Potranno essere previste particolari ritenute per i redditi corrisposti a non residenti;

6) una migliore disciplina del sistema di riscossione dei tributi mediante ruoli, con particolare riguardo alla semplificazione del procedimento e alla determinazione della sfera di applicazione facendo in modo che la riscossione del tributo relativo all'imponibile dichiarato per ciascun anno od esercizio avvenga nell'anno od esercizio successivo mediante anche versamenti totali o parziali da eseguirsi prima della pubblicazione dei ruoli;

7) il perfezionamento e in quanto possibile l'ampliamento della sfera di applicazione del sistema di versamento dei tributi, assicurandone l'osservanza, per quelli ritenuti alla fonte, con sanzioni anche detentive, non superiori nel massimo a tre anni di reclusione. Potrà provvedersi alla perequazione fra i diversi sistemi di riscossione mediante l'applicazione di abbuoni o di interessi;

8) l'esclusione della riscossione e del rimborso dei tributi quando gli importi da riscuotere o da rimborsare risultino inferiori a determinati limiti di economicità;

9) l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi;

10) l'incorporazione degli aggi di riscossione nelle aliquote stabilite per i singoli tributi a norma dei precedenti articoli;

11) il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali, anche detentive, non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione per i fatti più gravi, e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui. Si terrà adeguato conto dei fenomeni di recidiva e saranno escluse le circostanze esimenti previste dall'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

12) la comminazione, per ipotesi tassativamente determinate, di sanzioni indirette nella sfera delle cariche, degli incarichi, degli appalti pubblici, delle licenze, delle concessioni amministrative, delle abilitazioni professionali e simili e l'introduzione, limitata a ipotesi di particolare gravità, di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tassativamente determinate nel contenuto e nei presupposti. Le cassette di sicurezza, in caso di morte del concessionario o di uno dei concessionari, saranno aper-

te alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sarà redatto l'inventario dei titoli e dei valori in esse contenuti;

13) l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale;

14) la revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali e territoriali delle commissioni tributarie anche al fine di assicurare la autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l'azione giudiziaria possa essere esperita avanti le corti d'appello, con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il termine per il ricorso alla commissione centrale, proponibile quest'ultimo in via alternativa e per soli motivi di legittimità;

15) la designazione da parte degli enti locali di una congrua rappresentanza, non superiore in ogni caso alla metà dei componenti, nelle commissioni tributarie di primo e secondo grado;

16) l'attribuzione ai contribuenti di un numero di codice fiscale; la previsione con decorrenza da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva dei medesimi, stabilendosi in caso di omissione, per gli atti da presentarsi ad uffici della pubblica amministrazione, la loro irricevibilità e la loro inefficacia per gli atti emessi dalla pubblica amministrazione.

Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonchè i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali.

Art. 11.

Le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria saranno intese ad adeguarne l'ordinamento e il funzionamento alle esigenze delle indicate riforme del sistema tributario, a perfezionare i servizi di rilevazione della materia imponibile e a migliorare l'efficienza e il rendimento degli uffici preposti all'accertamento e alla riscossione.

Le disposizioni da emanare riguarderanno in particolare:

1) l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con l'attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti e secondo i criteri e i princìpi direttivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

2) la revisione delle circoscrizioni territoriali ed il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità e di riduzione del costo dei servizi, disponendo anche la soppressione degli uffici non necessari;

3) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici secondo i criteri stabiliti dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con la eventuale fusione o soppressione di carriere e di ruoli e con la determinazione delle relative attribuzioni;

4) l'ampliamento dei ruoli organici del personale degli uffici direttamente interessati alla riforma, anche in deroga alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, in relazione alle maggiori esigenze degli accertamenti e delle nuove procedure, nonchè per una loro migliore efficienza operativa;

5) il riordinamento delle casse mutue fra il personale, anche con la loro eventuale fusione. L'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi;

6) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi;

7) il decentramento amministrativo secondo i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli atti attribuiti alla competenza degli organi periferici;

8) la fusione di uffici e l'unificazione di competenze, relativi alla applicazione dei nuovi tributi, con particolare riguardo a quelli concernenti l'accertamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto;

9) l'ammodernamento delle attrezzature d'ufficio e la meccanizzazione dei servizi;

10) il riordinamento dei servizi centrali e periferici dell'anagrafe tributaria, con particolare riguardo ai compiti di raccolta e di elaborazione su piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti e di smistamento agli uffici preposti all'accertamento e al controllo;

11) la determinazione degli obblighi di segnalazione e di comunicazione dei dati e delle notizie occorrenti per il miglior funzionamento dell'anagrafe tributaria;

12) il perfezionamento e la revisione del sistema catastale, con particolare riguardo alle esigenze di attualità e di flessibilità e alla disciplina delle iscrizioni e delle volture;

13) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che siano esercitate entro limiti chiaramente determinati e tali da assicurarne la cooperazione all'accertamento, alla prevenzione e alla repressione delle violazioni tributarie;

14) la istituzione del Consiglio superiore delle finanze con il compito, per incarico del Ministro, di esprimere pareri su questioni generali o comuni a diversi settori e di eseguire lo studio di questioni particolari con formulazione di proposte.

Art. 12.

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita, con legge ordinaria, la disciplina delle entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6, in relazione alla riforma tributaria e alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno assegnati, per legge, agli enti medesimi. Per le compartecipazioni a tributi erariali da attribuirsi in modo indiretto alle province, ai comuni, alle camere

di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo saranno istituiti con la predetta legge ordinaria appositi fondi e le somme ad essi affluite saranno, a cura dell'Amministrazione finanziaria, ripartite periodicamente fra gli enti interessati al riparto.

In attuazione della presente legge saranno emanate disposizioni informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi per:

1) l'istituzione e la gestione diretta in economia, ove possibile, da parte dei comuni di una imposta comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e dell'imposta comunale sulla pubblicità affine; seguendo i criteri della legge 5 luglio 1961, n. 641, con le opportune semplificazioni e modificazioni anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione all'intero territorio comunale, compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, e contemporanea revisione delle norme riguardanti i diritti sulle pubbliche affissioni;

2) l'attribuzione agli enti che attualmente ricevono per legge contributi a carico dei comuni, delle province e delle regioni, con riferimento ai tributi soppressi, di una erogazione commisurata inizialmente sulla media del biennio precedente, con riserva di fissare un nuovo indice proporzionale che garantisca agli enti suddetti di partecipare allo sviluppo delle entrate comunali, provinciali e regionali nello spirito delle leggi istitutive dei contributi stessi;

3) il coordinamento della disciplina delle entrate tributarie delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'emanazione, d'intesa con le regioni e province stesse, di norme ordinarie: *a*) per modificare le disposizioni statutarie e le norme di attuazione in materia finanziaria, determinando i tributi di competenza dello Stato il cui gettito, per intero o per quote, va devoluto in relazione ai tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti; *b*) per assicurare agli enti autonomi suddetti entrate complessivamente non inferiori al gettito o alla compartecipazione al gettito dei tributi aboliti, modificati o diversamente attribuiti, tenuto anche conto dell'incremento derivante dall'applicazione del disposto del successivo articolo 14;

4) la determinazione delle norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della regione siciliana da parte della commissione prevista dall'articolo 43 dello statuto siciliano. Il Consiglio dei Ministri, con l'intervento del presidente della regione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà per la promulgazione al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo;

5) la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario, coordinata con la regolamentazione delle funzioni e con l'ordinamento finanziario delle regioni stesse ed imperniata sulla attribuzione diretta e indiretta di tributi e di quote di tributi istituiti o rimasti in vigore ai sensi della presente legge;

6) la delegabilità a favore degli istituti mutuanti del gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi, nonchè dei contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato;

7) l'esclusione ai fini della determinazione dell'imponibile per i tributi di cui agli articoli 3, 4 e 6, a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei cespiti relativi ad immobili di loro proprietà; semprechè tali immobili siano destinati ad usi o servizi di pubblico interesse.

Art. 13.

In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unità lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970, nonchè il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale.

Le norme delegate dovranno prevedere la facoltà della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo.

Art. 14.

Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nello anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, per i seguenti tributi e contributi:

1) per i comuni: *a*) imposta di famiglia e sul valore locativo; *b*) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *c*) imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni; *d*) imposta di patente; *e*) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; *f*) imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili; *g*) contributo di miglioria;

2) per le province: *a*) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; *b*) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

I comuni e le province continueranno a percepire ogni entrata afferente gli esercizi fino al 31 dicembre 1971.

A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo di tempo previsto dal primo comma, somme di importo pari a quelle riscosse od attribuite nell'anno 1971, maggiorate annualmente del dieci per cento; per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:

1) per i comuni: *a*) imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; *b*) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014; *c*) compartecipazione al provento dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il

decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni; *d*) compartecipazione al provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli; *e*) compartecipazione al provento dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici; *f*) addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel; *g*) diritto speciale sulle acque da tavola;

2) per le province, compartecipazione al provento: *a*) dell'imposta generale sull'entrata; *b*) delle tasse erariali di circolazione; *c*) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

In deroga alle disposizioni previste al numero 3) del precedente articolo 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, nei primi quattro anni di applicazione dei nuovi tributi, somme di importo pari a quelle devolute ad ogni titolo nell'anno 1971 maggiorate annualmente del dieci per cento, rispetto all'anno precedente, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate.

All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'articolo 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1971 dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'Amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1969; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento.

Per il periodo indicato nel primo comma l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito, nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali, affluiranno integralmente al bilancio dello Stato.

Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'articolo 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute, decurtate dall'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.

Art. 15.

Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanerà le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato.

Saranno determinati le condizioni, le modalità e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi.

Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto.

Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinerà la materia, sarà escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni concernenti gli enti e società finanziari, di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sarà diversamente stabilito, agli enti e alle società iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo previsti da leggi relative ai tributi soppressi, che non sarà possibile sostituire, a norma dei numeri 1) e 6) dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

L'aliquota dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni a statuto ordinario sarà stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale.

Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sarà assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato composto per non meno della metà da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.

Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sarà stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1) della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo.

Art. 16.

Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

a) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195, numero 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, afferenti gli acquisti e le importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse;

b) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195, numero 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera *a*) afferenti gli acquisti e le importazioni di merci formanti oggetto dell'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuate negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse;

c) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera *a*) afferenti gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attività, ovvero gli acquisti di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse.

La detrazione sarà ammessa nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che secondo l'inventario risultino esistenti, nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti, alla data di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata. I soggetti che chiudono l'esercizio a data diversa da quella di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dovranno redigere apposito inventario alla data medesima e sottoporlo alla vidimazione entro tre mesi da questa.

I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762.

La detrazione avrà luogo nei dodici mesi successivi a quello in cui fu presentata la dichiarazione e avverrà nella misura di un dodicesimo per ciascun mese, con riporto al mese successivo della eventuale eccedenza e con rimborso al contribuente dell'eventuale eccedenza finale nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti.

Sarà ammessa altresì la detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui all'articolo 1, capo II, lettera *d*) della presente legge, già assolta per i filati medesimi ed i relativi tessuti e manufatti che alla data di cessazione dell'imposta stessa siano ancora giacenti presso i fabbricanti o presso le aziende trasformatrici.

Per la detrazione di detta imposta gli interessati dovranno presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro i dieci giorni successivi a quello di cessazione della imposta medesima, una dichiarazione contenente, distintamente per tipo l'indicazione della quantità dei filati e dei tessuti e dei manufatti esistenti alla data della detta cessazione.

La detrazione avrà luogo nei termini e con le modalità di cui al precedente quarto comma.

Art. 17.

Le disposizioni previste dagli articoli precedenti, salvo quanto stabilito dal numero 3) dell'articolo 12, saranno emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il parere, da richiedere non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente detto termine, di una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente, potranno essere emanate, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall'articolo 11, fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonchè quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Per l'impianto e la gestione degli uffici necessari per l'applicazione dei tributi istituiti con la presente legge e per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 11, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare, a partire dal 1° gennaio 1971 e nei limiti degli stanziamenti in bilancio per gli anni dal 1971 al 1975, contratti e convenzioni relativi all'acquisto o all'affitto di locali, macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed altri mezzi tecnici, nonchè per le forniture e somministrazioni di beni e servizi.

In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, è autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unità di cui non più di venti estranee alla pubblica amministrazione. Le persone estranee all'amministrazione dello Stato, scelte

tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilità aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennità.

Saranno stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma, e sarà prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.

Il reclutamento del personale del Ministero delle finanze, nell'ambito dei posti disponibili nei ruoli organici del personale periferico, potrà essere effettuato anche mediante concorsi indetti su base regionale, con il vincolo per i vincitori dei concorsi stessi della permanenza in uffici situati nel territorio della regione per un periodo di dieci anni.

Per ciascuno dei quattro esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di otto miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'organizzazione e la gestione di corsi di informazioni fiscali per i contribuenti, nelle sedi periferiche dell'amministrazione finanziaria, per l'azione di divulgazione del nuovo sistema tributario e per le altre spese di cui ai precedenti commi quinto e sesto.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti che saranno emanati nell'esercizio della delega si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei tributi esistenti e di quelli di nuova istituzione in relazione all'aumento del reddito nazionale secondo le previsioni del programma economico nazionale.

Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato a disporre, nei due anni successivi al primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, sulla base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione economica del paese:

a) l'aumento delle aliquote delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi con variazioni di aliquota percentualmente uguali per ciascuna imposta, nella misura necessaria in relazione alla diminuzione, purchè non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tali tributi e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo I dell'articolo 1 della presente legge, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di aumento di aliquote si procederà in modo da evitare aggravio per i cittadini aventi reddito non superiore a due milioni;

b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto con variazioni di aliquote percentualmente uguali, nella misura necessaria in relazione alla differenza in più o in meno, purchè non inferiore al cinque per cento, che si sia eventualmente verificata nel rapporto tra il gettito complessivo di tale tributo e il reddito nazionale rispetto al rapporto tra il gettito complessivo dei tributi aboliti, di cui al capo II dell'articolo 1, e il reddito nazionale dell'ultimo biennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modificazioni delle aliquote, di cui alle lettere *a*) e *b*), saranno disposte con uno o con due distinti decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio, sentito il parere della commissione prevista dall'articolo 17 e del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Non si farà luogo a modificazioni di aliquote quando la variazione in aumento del rapporto relativo ai tributi di cui alla lettera *a*) trovi compensazione nella variazione in diminuzione del rapporto relativo al tributo di cui alla lettera *b*).

Il Governo della Repubblica, al termine del primo biennio di applicazione dei nuovi tributi, presenterà al Parlamento una relazione analitica sull'andamento delle entrate tributarie, sugli spostamenti del rapporto fra imposte dirette e imposte indirette anche in relazione al gettito dei tributi aboliti, sul rapporto percentuale con il reddito nazionale. La relazione dovrà contenere tutti gli elementi analitici occorrenti per determinare eventuali variazioni delle aliquote, di cui alle lettere *a*) e *b*).

Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dalla presente legge, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, al fine di un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla sicurezza sociale nel sistema tributario, di un riequilibrio fra imposizione diretta e imposizione indiretta e di un adeguamento periodico delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al mutato valore della moneta.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA A

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Aliquote percentuali per scaglioni di reddito

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)	Aliquota
Fino a 2	10
Oltre 2 fino a 3	13
» 3 » 4	16
» 4 » 5	19
» 5 » 6	22
» 6 » 7	25
» 7 » 8	27
» 8 » 9	29
» 9 » 10	31
» 10 » 12	32
» 12 » 14	33
» 14 » 16	34
» 16 » 18	35
» 18 » 20	36
» 20 » 25	38
» 25 » 30	40
» 30 » 40	42
» 40 » 50	44
» 50 » 60	46
» 60 » 80	48
» 80 » 100	50
» 100 » 125	52
» 125 » 150	54
» 150 » 175	56
» 175 » 200	58
» 200 » 250	60
» 250 » 300	62
» 300 » 350	64
» 350 » 400	66
» 400 » 450	68
» 450 » 500	70
Oltre 500	72

TABELLA B

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per carichi di famiglia

NUMERO DELLE PERSONE A CARICO	Somma detraibile (in lire)
1	7.000
2	15.000
3	25.000
4	35.000
5	65.000
6	100.000
7	150.000
8	250.000
Per ogni persona oltre le 8	120.000

N. B. — In mancanza del coniuge la detrazione di lire 36.000 di cui all'articolo 2, n. 12, si applica per il primo dei figli a carico.

TABELLA C

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
» 2 » 3,5	—	—	3	4
» 3,5 » 5	—	3	4	6
» 5 » 10	—	5	7	10
» 10 » 20	—	8	11	15
» 20 » 50	3	9	12	17
» 50 » 100	5	11	15	20
» 100 » 175	8	12	17	22
» 175 » 250	11	14	19	24
» 250 » 350	15	15	20	25
» 350 » 500	19	16	21	26
» 500 » 700	23	17	22	27
» 700 » 1000	27	18	23	28
Oltre 1000	31	19	24	29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1971, n. 826.

Recupero e nuova ripartizione di posti di assistente ordinario e rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 e 26 marzo 1971, n. 216.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986 e 3 dicembre 1970, n. 1201 con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno, dieci, uno, quattro e uno posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati col citato decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, un altro posto non risulta coperto perchè il relativo concorso è andato deserto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale, in sede di ripartizione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario del contingente non vincolato, a disposizione per l'anno accademico 1970-71, risultano assegnati, fra l'altro, per mero errore materiale, un posto di assistente alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano; un posto di assistente alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Napoli; un posto di assistente alla cattedra di costruzioni aeronautiche I ed un posto di assistente alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino; ed un posto di assistente alla cattedra di diritto romano II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale, in sede di ripartizione di duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario, del contingente non vincolato a concorsi riservati, a disposizione per lo stesso anno accademico 1970-71 risultano assegnati, per mero errore materiale, un posto di assistente alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Parma; un posto di assistente alla cattedra di filosofia teoretica della facoltà di magistero dell'Università di Messina; un posto di assistente alla cattedra di composizione urbanistica della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova; ed un posto di assistente alla cattedra di diritto pubblico dell'economia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica delle assegnazioni dei posti in questione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente come sopra recuperato viene assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Modena.

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facoltà di scienze politiche della medesima Università di Milano.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Napoli.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di costruzioni aeronautiche I della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di ingegneria del politecnico di Milano.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto romano II della facoltà di giurispru-

denza dell'Università di Palermo, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Art. 4.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facoltà di magistero della medesima Università di Parma.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filosofia teoretica della facoltà di magistero dell'Università di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi invece, assegnato alla cattedra di filosofia della stessa facoltà della medesima Università di Messina.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di composizione urbanistica della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto pubblico dell'economia della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1971, n. 827.

Prelevamento di L. 2.060.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1971, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 2.060.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima per l'esercizio 1971 ed iscriversi ai seguenti capitoli, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

Cap. 132 « Spese d'ufficio e di materiali di ufficio »	L.	60.000.000
Cap. 193 « Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione ecc., tabacchi ecc. » . . .	»	1.000.000.000
Cap. 512 « Acquisto impianti, attrezzature macchine ecc. »	»	1.000.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1971

SARAGAT

PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1971.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente devoluzione al Ministro per l'agricoltura e le foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'istituto medesimo in sostituzione del dott. prof. Sabato Visco deceduto il 2 maggio 1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Agostino Rigi Luperti, direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1971
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 68

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Bosco Nordio », in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;
Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;
Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);
Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;
Accertato che il bosco Nordio, in provincia di Venezia, comune di Chioggia, della superficie di ha. 115 compresi nel foglio 82, p. 1, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 90, 74, 76 e 80 della carta planimetrica, scala al 10.000 del comune di Chioggia situato sul livello del mare, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali risponde ai requisiti richiesti, rappresentando un consorzio a carattere mediterraneo del tipo pineto-lecceto, relitto di un ambiente costiero assai raro, ove la vegetazione legnosa ed erbacea rappresenta un'interessante cenosi affermata su sabbia con falde freatiche molto elevate;
Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalla commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;
Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi scientifici specie botanici e forestali, come pure in altre sedi;
Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località bosco Nordio, già indicata nelle premesse, situata nel comune di Chioggia in provincia di Venezia, esattamente individuata nella planimetria al 10.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

RIDUZIONE DEL FOGLIO DI MAPPA N. 82 ALLA SCALA 1:10.000

F.D. BOSCO NORDIO
R.N.I. BOSCO NORDIO

(8777)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.
Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'ente;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1971 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'ente;

Vista la nota n. 1507 in data 28 luglio 1971, con la quale il sindacato nazionale degli enti di bonifica di irrigazione e di miglioramento fondiario designa la dott.ssa Anna Maria Martuccelli per la nomina a componente del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza dei datori di lavoro, a seguito del decesso dell'avv. Guido Lotti;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del consiglio medesimo;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Martuccelli è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.
Costituzione di collegi sindacali delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie province.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati delle singole casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla federazione nazionale delle predette casse mutue con nota n. 0002398 del 1° febbraio 1971;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della federazione nazionale suindicata nella riunione del 16 giugno 1971, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota numero 0012172 del 18 giugno 1971;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dei collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali scaduti per trascorso quadriennio;

Decreta:

I collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Cassa mutua provinciale di Alessandria:

Milanese Franco, sindaco effettivo e Angeleri Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Todaro Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fichera Calogero, sindaco effettivo e Sassi Felice, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Aosta:

Vercellin Andrea, sindaco effettivo e Dolando Alberto, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ciri Mario, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Berard Fiorentino, sindaco effettivo e Diemoz Remy, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Ascoli Piceno:

Maestri Luigi, sindaco effettivo e Chioma Valeriano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 16 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Valeriani Nicolino, sindaco supplente, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Lelli Erminio, sindaco effettivo e Alessandrini Tito, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Bergamo:

Donati Attilio, sindaco effettivo e De Poli Attilio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Boffelli Alessandro, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Tagliarini Francesco, sindaco effettivo e Fumagalli Franco, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Bologna:

Giusti Luigi, sindaco effettivo e Bertusi Ferruccio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bartolini Giuseppe, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Severino Ennio, sindaco effettivo e Fusaroli Otello, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Brescia:

Flocchini Franco, sindaco effettivo e Pogliaghi Luigi, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 1° giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Doneda Francesco, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 1° giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Franceschetti Alfredo, sindaco effettivo e Gatelli Gianfranco, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Cagliari:

Manca Giovanni, sindaco effettivo e Vanini Angelo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Falconi Dante, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Murgia Dionigi, sindaco effettivo e Orrù Renato, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Campobasso:

Carozza Francesco, sindaco effettivo e Valente Pietro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Romano Pasquale, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Palladino Nicola, sindaco effettivo e Marino Pasquale, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Caserta:

Pasquariello Nicola, sindaco effettivo e Nittoli Luigi, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ianniello Michele, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

De Franciscis Fernando, sindaco effettivo e Ederone Vettore, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Catania:

Di Francesco Antonino, sindaco effettivo e Sodaro Agatina, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Maggiore Salvatore, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Vinci Antonio, sindaco effettivo e Tosto Emilio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Catanzaro:

De Filippo Leonardo, sindaco effettivo e Failla Vincenzo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pitingolo Giovanni, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

De Pino Francesco, sindaco effettivo e Fristachi Raffaele, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Firenze:

Bogino Mario, sindaco effettivo e Seracini Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Baldinotti Francesco, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bianchi Emilio, sindaco effettivo e Fidolini Vittorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Genova:

Bisio Giuseppe, sindaco effettivo e Pizzorni Pietro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Olmeda Sergio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bassi Filippo, sindaco effettivo e Repetto Mario, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Isernia:

Serini Eustachio, sindaco effettivo e Giancola Franco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 22 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Sassi Orazio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 22 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cortellessa Vincenzo, sindaco effettivo e Galasso Fernando, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di La Spezia:

Mazzilli Bruno, sindaco effettivo e Civita Francesco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Betti Aldo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Maccione Franco, sindaco effettivo e Camaiora Sergio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Lecce:

De Stefano Mario, sindaco effettivo e Nemola Alessandro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Giorgiani Giovanni, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Starace Antonio, sindaco effettivo e D'Elia Luigi, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Macerata:

Franceschetti Annibale, sindaco effettivo e Rambozzi Roberto, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

D'Annunzio Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cingolani Irnerio, sindaco effettivo e Cintioni Giampiero, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Mantova:

Muratori Renato, sindaco effettivo e Bina Costante, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bertolini Bruno, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Badiali Agide, sindaco effettivo e Begnozzi Gino, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Milano:

Formiggini Lidia, sindaco effettivo e Marmini Gianfranco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 29 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Guissani Carlo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 29 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bernoni Giuseppe, sindaco effettivo e Pavanello Alberto, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Novara:

Riguini Luigi, sindaco effettivo e Pigda Romano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pieragostini Mario, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pavesi Luigi, sindaco effettivo e Luberti Emilio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Nuoro:

Orrù Cesare, sindaco effettivo ed Ermini Pietrino, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cambedda Guido, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Careddu Giovanni, sindaco effettivo e Pititu Guido, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Padova:

Costa Giuliano, sindaco effettivo e Chiarlanti Giovanni, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ghelfi Quirino, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sale Marcantonio, sindaco effettivo e Vianello Luigi, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Perugia:

Franceschetti Pierino, sindaco effettivo e Cirelli Federico, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Riginelli Renato, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Marinelli Giuseppe, sindaco effettivo e Fogli Piergiorgio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pesaro:

Lucenti Lanfranco, sindaco effettivo e Ginesi Silvano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Braccini Ennio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gaudenzi Alberto, sindaco effettivo e Donati Uldergo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pescara:

Cantagallo Dante, sindaco effettivo e Ciminieri Tommaso, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Melatti Carlo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fiore Giulio, sindaco effettivo e Di Paolo Davide, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Piacenza:

Barbieri Duilio, sindaco effettivo e Dapero Antonio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Podestà Bruno, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Luraschi Stefano, sindaco effettivo e Pirola Pietro, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pisa:

Bottoni Amulio, sindaco effettivo e Ghelardoni Galfe, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Leonildi Aldo Dino, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Salvetti Renzo, sindaco effettivo e Cundari Mario, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pistoia:

Conti Adriano, sindaco effettivo e Vecchi Valerio, sindaco supplente, designati dalla assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Di Vito Ezio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Burchietti Giovanni, sindaco effettivo e Tasselli Ivano, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Ravenna:

Marabini Gaetano, sindaco effettivo e Garotti Luigi, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Gattamorta Avio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Betti Ettore, sindaco effettivo e Matteucci Michele, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Reggio Calabria:

Avenoso Serafino, sindaco effettivo e De Cicco Antonio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 16 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Santisi Rosario, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 16 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Reggio Michele, sindaco effettivo e Marra Benito, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Roma:

Remiddi Marcello, sindaco effettivo e Lagomarsino Riccardo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentenza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bizzarri Andrea, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 3 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Orsini Alfredo, sindaco effettivo e Saccone Sergio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Siena:

Maccherini Mario, sindaco effettivo e Bocci Renato, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Mori Arrigo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Alfonsi Carlo, sindaco effettivo e Lucchesi Cesare, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Terni:

Staccini Giuseppe, sindaco effettivo e Cartoni Moscatelli Pasquale, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pace Giorgio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Maccaglia Giuseppe, sindaco effettivo e Forgia Giuseppe, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Treviso:

Ceccarel Vincenzo, sindaco effettivo e Bernardi Giorgio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Tinazzi Giovanni, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ferrarese Dante, sindaco effettivo e Bernardi Sergio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Trieste:

Malfatti Santo, sindaco effettivo e Bottini Vittorio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bonifacio Pietro, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Zago Camillo, sindaco effettivo e Zanco Giovanni, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Vercelli:

Boschetti Renzo, sindaco effettivo e Giardino Ilvo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Mosca Boglietti Luigi, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sarasso Gianfranco, sindaco effettivo e Piacco Renato, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Vicenza:

Lanza Gabriele, sindaco effettivo e Mancini Giustiniano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 17 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Zaupa Lamberto, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 17 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pandolfo Gianni, sindaco effettivo e Marcato Fiorenzo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso dei signori Sumej Elisabetta ved. De Matthaeis, nata a Trieste il 27 aprile 1897, De Matthaeis Alba Romana, nata a Villa Decani il 2 novembre 1924, De Matthaeis Nicola, nato a Villa Decani il 17 agosto 1929, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(9006)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 295, è stato respinto il ricorso straordinario della signora Cattunar Maria ved. Todaro, nata a Verteneglio d'Istria il 13 maggio 1890, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nell'ex territorio libero di Trieste.

(9005)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Mangioni Angelo, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per beni perduti in Jugoslavia.

(9003)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario del sig. Petrigna Giovanni Battista, nato a Buie d'Istria il 28 maggio 1901, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(9007)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 287, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario del sig. Pitacco Giacomo, nato a Pirano (Istria) il 24 ottobre 1891, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(9009)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 14 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,49	612,49	612,60	612,49	612,30	612,25	612,45	612,49	612,49	612,45
Dollaro canadese .	609,30	609,30	609,20	609,30	608 —	608,90	609,30	609,30	609,30	609,25
Franco svizzero .	153,965	153,965	154,05	153,965	153,80	154,08	153,98	153,965	153,96	153,96
Corona danese .	84,335	84,335	84,33	84,335	84,20	84,30	84,325	84,335	84,33	84,33
Corona norvegese .	89,515	89,515	89,53	89,515	89,10	89,55	89,52	89,515	89,51	89,51
Corona svedese . .	121,82	121,82	121,80	121,82	122,10	121,82	121,78	121,82	121,82	121,80
Fiorino olandese	182,345	182,345	182,37	182,345	182 —	182,28	182,28	182,345	182,34	182,30
Franco belga .	13,0625	13,0625	13,065	13,0625	13 —	13,05	13,065	13,0625	13,06	13,10
Franco francese .	110,525	110,525	110,55	110,525	110 —	110,60	110,52	110,525	110,52	110,50
Lira sterlina .	1525,30	1525,30	1525,25	1525,30	1524 —	1524,80	1524,85	1525,30	1525,30	1525,30
Marco germanico .	184,05	184,05	184 —	184,05	183,70	183,98	184 —	184,05	184,05	184 —
Scellino austriaco .	25,295	25,295	25,29	25,295	25,30	25,80	25,29	25,295	25,29	25,29
Escudo portoghese	22,39	32,39	22,35	22,39	22,50	22,37	22,35	22,39	22,39	22,38
Peseta spagnola	8,8595	8,8595	8,86	8,8595	8,80	8,85	8,8575	8,8595	8,85	8,85

Media dei titoli del 14 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	98,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	87,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,30
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,325
» 5 % (Città di Trieste) . .	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,95
» 5,50 % » » 1968-83	90,90
» 5,50 % » » 1969-84	94,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,90
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	94,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	94,60
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,47
Dollaro canadese	609,30
Franco svizzero	153,972
Corona danese	84,33
Corona norvegese	89,517
Corona svedese	121,80
Fiorino olandese	182,312
Franco belga	13,064
Franco francese	110,522
Lira sterlina	1525,075
Marco germanico	184,025
Scellino austriaco	25,292
Escudo portoghese	22,37
Peseta spagnola	8,858

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1971 al 31 luglio 1971 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-5-1971 al 29-5-1971	dal 30-5-1971 al 26-6-1971	dal 27-6-1971 al 16-7-1971	dal 17-7-1971 al 31-7-1971
		Prelievo in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione					
01.05		Volatili vivi da cortile:					
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 gr. denominati « pulcini »	12,05 (per unità)	zero	zero	zero	zero
		B. altri:					
	04	I. galli, galline e polli	52,60	zero	zero	zero	zero
	07	II. anatre	66,90	zero	zero	zero	zero
	11	III. oche	56,50	zero	zero	zero	zero
	14	IV. tacchini	63,45	zero	zero	zero	zero
	17	V. faraone	88,90	zero	zero	zero	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:					
		A. volatili interi:					
		I. galli, galline e polli:					
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	63,40	85,30 (c)	85,30 (c)	85,30 (c)	85,30 (c)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	75,20	85,30 (c)	85,30 (c)	85,30 (c)	85,30 (c)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	80,95	85,30 (c) (d)	85,30 (c) (d)	85,30 (c) (d)	85,30 (c)
		II. anatre:					
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	78,80	zero	zero	zero	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	95,60	34,40 (e)	34,40 (e)	34,40 (e)	34,40 (e)
		III. oche:					
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	80,75	zero	zero	zero	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	79,45	zero	zero	zero	zero
	24	IV. tacchini	90,60	16,85 (c) (d)	16,85 (c) (d)	16,85 (c) (d)	68,75 (c)
	27	V. faraone	126,95	zero	62,50	62,50	125,00
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):					
	31	I. disossate	182,45	zero (f)	zero (f)	zero (f)	zero (f)
		II. non disossate:					
		a. metà o quarti:					
	34	1. di galli, galline e polli	80,95	85,30 (d)	85,30 (d)	85,30 (d)	85,30

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-5-1971 al 29-5-1971	dal 30-5-1971 al 26-6-1971	dal 27-6-1971 al 16-7-1971	dal 17-7-1971 al 31-7-1971
02.02 (segue)	37	2. di anatre	95,60	34,40	34,40	34,40	34,40
	41	3. di oche	79,45	zero	zero	zero	zero
	44	4. di tacchini	90,60	zero	zero	zero	zero
	47	5. di faraone	126,95	zero	62,50	62,50	125,00
	51	b. ali intere, anche senza la punta	60,80	zero	zero	zero	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	42,10	78,10	78,10	78,10	78,10
		d. petti e pezzi di petti:					
	57	1. di oche	131,10	zero	zero	zero	zero
	61	2. di tacchini	149,60	zero	zero	zero	zero
	64	3. di altri volatili	124,10	zero	zero	zero	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:					
	67	1. di oche	115,20	zero	zero	zero	zero
		2. di tacchini:					
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	72,50	zero (g)	zero (g)	56,25	56,25
	74	bb. altri	131,45	zero (h)	zero (h)	zero (h)	zero (h)
	77	3. di altri volatili	109,00	zero	62,50	62,50	62,50
	81	f. altre	182,45	zero	zero	zero	zero
	84	C. frattaglie	42,10	zero	zero	zero	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:					
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	646,00 (a)	zero	zero	zero	zero
	04	B. altri	107,60 (a)	zero	zero	zero	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	112,25	zero	zero	zero	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili, pressato o fuso	112,25 (a)	zero	zero	zero	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:					
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b)	233,95 (a)	zero	zero	zero	zero
	17	b. contenenti in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (b)	140,40 (a)	zero	zero	zero	zero
	21	c. altre	93,60 (a)	zero	zero	zero	zero

Prelievo in lire italiane per kg., salvo diversa indicazione

(a) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(d) Ai prodotti originari dall'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90.
(e) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.
(f) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America o dalla Danimarca si applica un supplemento di prelievo di lire 102,50.
(g) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 51,25.
(h) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50.

(7841)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinquecento posti di fattorino, qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinquecento posti di fattorino, qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti per le varie provincie come segue:

	Numero dei posti		Numero dei posti
Agrigento	1	Modena	7
Alessandria	6	Napoli	8
Ancona	3	Novara	5
Aosta	3	Nuoro	3
L'Aquila	3	Padova	10
Arezzo	2	Palermo	3
Ascoli Piceno	2	Parma	3
Asti	2	Pavia	1
Avellino	5	Perugia	5
Bari	13	Pesaro	1
Belluno	5	Pescara	1
Benevento	3	Piacenza	5
Bergamo	7	Pisa	2
Bologna	13	Pordenone	2
Brescia	12	Potenza	4
Brindisi	5	Ragusa	2
Cagliari	2	Ravenna	7
Caltanissetta	4	Reggio Calabria	10
Caserta	4	Reggio Emilia	3
Catania	4	Rovigo	5
Catanzaro	4	Salerno	15
Chieti	6	Sassari	8
Como	9	Savona	3
Cosenza	5	Siena	1
Cremona	6	Siracusa	2
Cuneo	8	Sondrio	3
Enna	1	La Spezia	2
Ferrara	3	Taranto	4
Firenze	10	Teramo	1
Foggia	2	Torino	55
Forlì	6	Trapani	7
Genova	10	Treviso	2
Grosseto	7	Trieste	1
Imperia	1	Udine	4
Latina	1	Varese	7
Lecce	10	Venezia	8
Livorno	3	Vercelli	8
Lucca	2	Verona	4
Mantova	1	Vicenza	6
Matera	4	Viterbo	8
Messina	6	Sede centrale	30
Milano	30		
		Totale	500

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per provincie e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre provincie saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola provincia.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 11, è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.

Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

I candidati possono presentare una sola domanda della quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti fra le provincie di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola provincia.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere, indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla direzione generale dell'Istituto, servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi, ad indicarli;

c) la residenza;

d) di aver conseguito l'attestato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare) o il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado posseduto;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) il tipo di patente di abilitazione alla guida di automezzi eventualmente posseduto;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative ai concorsi e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il concorso comprende la valutazione dei seguenti titoli:

Votazioni della licenza elementare o del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

Abilitazione alla guida di autoveicoli;

Servizi svolti presso pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

I concorrenti dovranno trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

a) un certificato in bollo attestante il possesso della licenza elementare o del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame.

I certificati attestanti il possesso di titoli di studio superiori al diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, eventualmente prodotti in sostituzione dei documenti sopra specificati, comporteranno l'attribuzione del punteggio minimo previsto per questa categoria di titoli;

b) gli attestati, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, comprovanti i servizi prestati presso le stesse. I candidati che abbiano prestato o prestino servizio alle dipendenze dell'istituto, in luogo dei predetti attestati, presenteranno una dichiarazione, da essi sottoscritta e convalidata dal direttore della sede, con l'indicazione dei periodi di attività svolta;

c) fotocopia autenticata in bollo della patente di guida oppure certificazioni, rilasciate dalle competenti autorità, in ordine al tipo di patente di abilitazione alla guida di automezzi eventualmente posseduto;

d) la documentazione attestante il possesso di eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*) dovranno essere trasmessi unitamente alla domanda anche da parte dei candidati in servizio presso l'istituto.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno all'istituto oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

I candidati che siano in possesso di uno dei titoli di cui alla lettera *d*) del precedente art. 5 dovranno far pervenire, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i documenti di seguito indicati:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi

25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 7.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione giudicatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

Il direttore generale o uno dei vice direttori generali dello istituto o un direttore centrale;

Tre funzionari con qualifica non superiore a direttore superiore.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione giudicatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 8.

La commissione giudicatrice di cui al precedente art. 7 stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e procederà poi alle operazioni di scrutinio avvalendosi anche, ove occorra, dell'ausilio del centro meccanografico.

Art. 9.

Per ciascuna delle provincie indicate all'art. 1 del presente bando saranno formate distinte graduatorie secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, dal punteggio attribuito ai titoli in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 8.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 6 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 6.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

e) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

g) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dal l'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori dei concorsi non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario.

Art. 12.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO A

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di fattorino di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 16 ottobre 1971 per i posti relativi alla provincia . . . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere/non essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di automezzi (nel caso affermativo indicare il tipo)

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Il sottoscritto, infine, allega i seguenti documenti (5):

. . . .
. . . .

Indirizzo: . . . .
. . . .

. . . . (6)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la provincia per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Devono essere allegati alle domande i documenti indicati all'art. 5 del bando.

(6) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata, per autenticazione, dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo della sezione territoriale da cui dipendono ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato allo uopo incaricato.

(8868)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico per esami per l'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 18 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A - 00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, o spedite a mezzo posta.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito — con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dall'esame.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro per le finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 6.

Gli esami, a termini dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni 23 e 24 febbraio 1972 con inizio alle ore 8,30.

L'ammissione agli esami è fatta con riserva; i candidati ai quali non sia stata fatta alcuna comunicazione sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che abbiano superato le prove scritte sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile, su carta da bollo da L. 500, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato — in originale o in copia notarile — contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 500. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma:

F) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta posizione militare.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori. Ove detta domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovranno essere allegati il certificato di buona condotta morale e civile e la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata dal certificato di cittadinanza e dal certificato penale.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1971
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 47

(9106)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.